

**Causa C-45/22****Sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia****Data di deposito:**

20 gennaio 2022

**Giudice del rinvio:**

Tribunal du travail francophone de Bruxelles (Tribunale del lavoro di Bruxelles di lingua francese, Belgio)

**Data della decisione di rinvio:**

4 gennaio 2022

**Attore:**

HK

**Convenuto:**

Service fédéral des Pensions (SFP)

---

**1. Oggetto e dati della controversia**

- 1 HK beneficia di una pensione di vecchiaia per le attività subordinate che egli ha esercitato in Belgio e in Spagna.
- 2 Sua moglie, che aveva esercitato attività subordinate in Belgio, in Spagna e in Finlandia, è deceduta il 29 novembre 2016.
- 3 HK ha pertanto diritto alle pensioni di reversibilità. L'istituzione competente spagnola ha liquidato i suoi diritti a pensione di reversibilità senza applicare alcun massimale per il cumulo con altre pensioni. Per contro, le istituzioni competenti belghe e finlandesi applicano un siffatto massimale.
- 4 Con decisione del 18 settembre 2019, il Service fédéral des Pensions (Servizio pensionistico federale, Belgio) ha liquidato la pensione di reversibilità belga di HK.
- 5 HK ne contesta il calcolo e, più in particolare, l'applicazione ivi operata delle clausole anticumulo del diritto dell'Unione.

## 2. Disposizioni pertinenti

### A. *Diritto dell'Unione*

*Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale*

6 L'articolo 53, intitolato «Clausole anticumulo», precisa quanto segue:

«1. Tutti i cumuli di prestazioni d'invalidità, di vecchiaia e per i superstiti calcolate o erogate in base ai periodi d'assicurazione e/o residenza, maturati da una stessa persona, sono considerati cumuli di prestazioni della stessa natura.

2. I cumuli di prestazioni che non possono essere considerati della stessa natura nel senso del paragrafo 1 sono considerati cumuli di prestazioni di natura diversa».

7 L'articolo 55, intitolato «Cumulo di prestazioni di natura diversa», così dispone:

«1. Se il beneficio di prestazioni di natura diversa o di altri redditi richiede l'applicazione delle clausole anticumulo previste dalla legislazione dello Stato membro interessato relativamente a:

a) due o più prestazioni autonome, le istituzioni competenti dividono gli importi della o delle prestazioni o di altri redditi, di cui si è tenuto conto, per il numero di prestazioni soggette a dette clausole; (...)».

### 3. Posizioni delle parti

8 È pacifico tra le parti che, nel caso di specie, le prestazioni di cui trattasi sono di natura diversa e che due pensioni di reversibilità sono soggette a una clausola anticumulo di diritto interno: la pensione di reversibilità belga e la pensione di reversibilità finlandese.

9 Le parti ritengono altresì che la clausola anticumulo belga risulti attenuata dall'articolo 55, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 883/2004. Esse divergono, tuttavia, sulla modalità di applicazione.

### A. *Servizio pensionistico federale*

10 Il Servizio pensionistico federale ritiene che l'espressione «di cui si è tenuto conto» contenuta nell'articolo 55, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 883/2004 riguardi solo la parte delle prestazioni della quale si tiene conto per limitare il cumulo tra prestazioni di natura diversa, ossia l'importo che supera il massimale di cumulo. A suo parere, è l'importo delle prestazioni di cui si tiene conto per ridurre la pensione di reversibilità (nella fattispecie EUR 11 418,87, che

rappresenta la parte delle pensioni di vecchiaia che supera il massimale di cumulo) a dover essere diviso per il numero di pensioni di reversibilità soggette alle clausole anticumulo tra prestazioni di natura diversa (nel presente caso, le pensioni di reversibilità belga e finlandese, mentre la pensione di reversibilità spagnola non viene ridotta). Tale importo diviso per 2 (pensione di reversibilità belga e pensione di reversibilità finlandese soggette a massimale) sarà quindi detratto dalla pensione di reversibilità.

- 11 Il suo calcolo si presenta in sostanza come segue:

Pensione di reversibilità: EUR 7 638,46

Massimale di cumulo: EUR 16 458,42 (110 % della pensione di reversibilità completa)

Pensione di vecchiaia da prendere in considerazione: EUR 20 238,83

Calcolo del superamento del massimale di cumulo:

EUR 7 638,46 (importo della pensione di reversibilità) + EUR 20 238,83 (totale delle pensioni di vecchiaia) – EUR 16 458,42 (massimale di cumulo) = EUR 11 418,87.

Calcolo della pensione di reversibilità ridotta:

EUR 7 638,46 – EUR 11 418,87

2

(importo del superamento diviso per il numero di pensioni di reversibilità soggette a clausole anticumulo, nella fattispecie le pensioni di reversibilità belga e finlandese) = EUR 1 929,03

- 12 Il Servizio pensionistico federale rileva peraltro che le autorità finlandesi hanno proceduto esattamente nello stesso modo nel calcolo della pensione di reversibilità finlandese notificata a HK il 10 novembre 2017.

**B. HK**

- 13 HK ritiene che l'articolo 55, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 883/2004 riguardi i redditi del titolare delle pensioni dei quali si tiene conto ai fini delle clausole anticumulo nazionali e che siano gli importi in quanto tali delle altre pensioni a dover essere divisi per 2.

- 14 Il suo calcolo diverge quindi da quello del Servizio pensionistico federale su questo punto:

Calcolo del superamento del massimale di cumulo:

EUR 7 638,46 (importo della pensione di reversibilità) + EUR 20 238,83

2

(totale delle pensioni di vecchiaia diviso per il numero di pensioni di reversibilità soggette a clausole anticumulo, nella fattispecie le pensioni di reversibilità belga e finlandese) – EUR 16 458,42 (massimale di cumulo)

= EUR 1 299,45

Calcolo della pensione di reversibilità ridotta:

EUR 7 638,46 – EUR 1 299,45 = EUR 6 399,01

#### **4. Valutazione del tribunal du travail (Tribunale del lavoro)**

- 15 La situazione di HK presenta un duplice elemento di internazionalità in quanto egli beneficia a titolo personale di una pensione di vecchiaia di lavoratore subordinato belga e spagnola e, in seguito al decesso della moglie, di una pensione di reversibilità di lavoratore subordinato belga, spagnola e finlandese, poiché sua moglie aveva lavorato e versato contributi in diversi Stati membri (Belgio, Spagna, Finlandia).
- 16 La normativa belga autorizza il cumulo tra una pensione di reversibilità e una pensione di vecchiaia entro il limite di un massimale corrispondente al 110 % dell'importo della pensione di reversibilità che sarebbe stata concessa al coniuge superstite per una carriera lavorativa completa.
- 17 Dando attuazione all'articolo 48 TFUE, il regolamento n. 883/2004 coordina i sistemi di sicurezza sociale degli Stati membri e disciplina, in particolare, le clausole anticumulo stabilite dalle legislazioni degli Stati membri. Esso ha sostituito il regolamento n. 1408/71. La Corte di giustizia ha più volte ricordato che «le disposizioni tanto del regolamento n. 1408/71 quanto del regolamento n. 883/2004 non organizzano un regime comune di previdenza sociale, ma hanno come unico obiettivo quello di assicurare un coordinamento tra i diversi regimi nazionali che continuano a sussistere» (sentenze del 21 febbraio 2013, Salgado González, C-282/11, EU:C:2013:86; del 7 dicembre 2017, Zaniewicz-Dybeck, C-189/16, EU:C:2017:946, e del 21 ottobre 2021, Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Warszawie, C-866/19, EU:C:2021:865, punto 25).
- 18 Il cumulo tra la pensione di reversibilità di lavoratore subordinato e le varie pensioni di vecchiaia (belga ed estera) deve essere considerato come un cumulo di prestazioni di natura diversa. Prestazioni calcolate sulla base delle carriere professionali di due persone diverse non possono infatti essere considerate prestazioni della stessa natura. Nel caso di specie, la pensione di reversibilità

belga di HK è stata calcolata sulla base della carriera professionale della sua defunta moglie, mentre le sue pensioni di vecchiaia belga e spagnola sono state attribuite a titolo personale, sulla base delle attività professionali da lui stesso esercitate. Pertanto, nel caso di specie non si tratta affatto di prestazioni della stessa natura.

- 19 Alla luce dei calcoli presentati, HK ha diritto a una pensione di reversibilità unicamente per effetto dell'applicazione dell'articolo 55, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 883/2004. Un altro lavoratore titolare di una pensione di vecchiaia belga di lavoratore subordinato di importo equivalente a quello percepito da HK, ossia EUR 20 238,83, non avrebbe percepito in Belgio alcuna pensione di reversibilità.
- 20 HK si trova quindi in una situazione più vantaggiosa in forza dell'applicazione della normativa europea.
- 21 La norma contenuta all'articolo 55, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 883/2004 non figurava in quanto tale nel precedente regolamento n. 1408/71. Più precisamente, l'articolo 46 quater, paragrafo 1, di quest'ultimo regolamento così disponeva:

«Se il beneficio di prestazioni di natura diversa o di altri redditi comporta la riduzione, la sospensione o la soppressione concomitante di due o più prestazioni di cui all'articolo 46, paragrafo 1, lettera a), punto i), gli importi che non sarebbero corrisposti in caso di un'applicazione rigida delle clausole di riduzione, sospensione o soppressione previste dalla legislazione degli Stati membri interessati, sono divisi per il numero delle prestazioni soggette a riduzione, sospensione o soppressione».

- 22 L'articolo 55, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 883/2004 sembra quindi aver modificato la norma stabilita all'articolo 46 quater, paragrafo 1, del regolamento n. 1408/71. Secondo un primo autore, non è più l'importo della prestazione che non sarebbe erogato a dover essere diviso, bensì le prestazioni o i redditi di cui si è tenuto conto ai fini dell'applicazione della clausola anticumulo.

Secondo un altro autore, invece, se più prestazioni autonome devono essere simultaneamente ridotte in applicazione di clausole di tal genere, l'importo a cui si riferisce la riduzione, la sospensione o la soppressione deve essere diviso per il numero di prestazioni soggette a riduzione, sospensione o soppressione.

- 23 Il tribunal du travail (Tribunale del lavoro) constata che, nel caso di specie, sussiste un problema di interpretazione della norma di cui all'articolo 55, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 883/2004 e ritiene necessario sottoporre alla Corte le due questioni pregiudiziali di seguito enunciate.

## **5. Questioni pregiudiziali**

24 Il tribunal du travail (Tribunale del lavoro) solleva le seguenti questioni pregiudiziali:

- Se la norma stabilita all'articolo 55, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 883/2004, secondo cui le istituzioni competenti dividono gli importi della o delle prestazioni o di altri redditi, di cui si è tenuto conto, per il numero di prestazioni soggette a dette clausole, debba essere interpretata nel senso che essa impone di dividere i redditi in quanto tali, di cui si tiene conto ai fini dell'applicazione della clausola anticumulo, per il numero di pensioni di reversibilità soggette a clausole anticumulo.
- Se la norma stabilita all'articolo 55, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 883/2004, secondo cui le istituzioni competenti dividono gli importi della o delle prestazioni o di altri redditi, di cui si è tenuto conto, per il numero di prestazioni soggette a dette clausole, debba invece essere interpretata nel senso che essa impone di dividere non i redditi in quanto tali, di cui si tiene conto ai fini dell'applicazione della clausola anticumulo, ma piuttosto la parte dei redditi che supera un massimale di cumulo, come ad esempio stabilito dalla clausola nazionale in questione, per il numero di pensioni di reversibilità soggette a clausole anticumulo.